
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**C.T.U. medico legale:
è fonte oggettiva di prova nei casi di questioni tecniche**

La CTU medico-legale è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili e, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione.

Tribunale di Cassino, sentenza del 18.3.2016

...omissis...

La domanda attorea, al vaglio della documentazione acquisita e dalla istruttoria espletata, è fondata e viene, pertanto, accolta nei limiti qui di seguito specificati.

Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:

-con atto di citazione del 13.01.2010, ritualmente notificato, Cxxxx., assumendo la vigenza tra le parti della polizza assicurativa per spese sanitarie nxxxxx

"Accertare e dichiarare che al Sig. Cxxx. è dovuto, da parte della xxxxxA. S.p.A., il rimborso della spesa da egli sostenuta per l'intervento di "colecistectomia video-laparoscopica con esame istologico " subito, con decurtazione della somma di Euro 4.000,00 ricevuta dall'attore ed incassata a titolo di mero accontxxxx 2) per l'effetto condannare la Uxxx. al pagamento della somma di Euro 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo; 3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge" (v. atto di citazione e relativa conclusionale).

La convenuta si costituiva in giudizio e,

"riconoscendo l'esistenza della polizza assicurativa e la sua vigenza, eccepiva che le condizioni generali di polizza offrivano una copertura solo parziale delle spese mediche sopportate dall'attore; in applicazione delle clausole contrattuali, peraltro, già prima della notifica dell'atto di citazione, la compagnia convenuta aveva provveduto a liquidare, in favore del Sig. C., la somma di Euro 4.000,00" (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).

Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., ammessa ed espletata CTU medico-legale finalizzata alla esatta descrizione della patologia di cui era afflitto l'attore prima dell'intervento chirurgico in questione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2015, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

Ciò posto in punto di fatto, va rilevato in punto di diritto quanto segue.

Risulta incontestato che in data 2.10.2002, veniva stipulata tra le parti la polizza assicurativa contraddistinta dal n. (xxxxx), in forza della quale veniva garantito al contraente, oggi attore, il rimborso delle spese sanitarie da infortunio e malattia, nonché il rimborso delle spese specialistiche e che, in dipendenza del sofferto intervento chirurgico, l'attore avesse, all'epoca dei fatti, maturato il diritto ad ottenere il rimborso.

La questione sottoposta all'esame di questo giudice è quello di valutare quali siano le prestazioni rimborsabili ed entro quali termini, atteso che nelle condizioni generali del contratto assicurativo de quo sono previste, i "limiti alle garanzie prestate", in particolare, il massimo indennizzo per patologie specifiche (art. 2.1.5), indicato in Euro. 4.000,00 / anno.

Sulla base di tanto, infatti, la compagnia convenuta, ritenuto che l'intervento chirurgico subito dall'attore potesse rientrare nelle previsioni del menzionato art. 2.1.5 delle condizioni di polizza, provvedeva a trasmettere, in fase stragiudiziale, la somma massima prevista in polizza, ovvero Euro.

4.000,00, con assegno del 28.12.2009, trattenuto però da parte attrice solo in acconto.

Quest'ultimo, però, già nella fase stragiudiziale, ha eccepito l'inoperatività di tale clausola e la non riconducibilità della patologia di cui è risultato affetto l'attore alla elencazione contenuta nella suindicata clausola contrattuale e, quindi, il conseguente diritto al rimborso dell'intera somma spesa per le cure mediche, pari ad Euro. 22.000,00, oltre interessi e spese.

Dunque, la CTU medico-legale espletata, che è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (ex multis Cass. 88/2004; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015) e, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione, ha accertato che "l'intervento di Drenaggio di ascesso epatico è previsto nell'Elenco Grandi Interventi Chirurgici della stessa Polizza Rimborso Spese Sanitarie operante nel presente caso", ovvero, ci troviamo di fronte ad una "forma grave e complicata delle malattie dell'apparato biliare... da richiedere un impegno ed una abilità chirurgica oltremodo diversi e più rilevanti rispetto ad un normale intervento di calcolosi biliarxxxx " (v. pag. 3 e 4 della relazione del CTU) e che poi ha reso particolarmente complesso l'intervento medesimo, stante "la perforazione della parete colecistica, la necessità di procedere alla lisi di tenaci aderenze... " (v. pag. 3 e 4 della relazione del CTU).

Ciò posto, il Giudice, peritus peritorum, facendo proprie le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto in sentenza -principio dell'integrazione extra-testuale della sentenza, se necessaria- (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 164/2014 del 12.02.2014; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015), ritiene che la patologia da cui era afflitto l'attore, così come precisamente descritta nella relazione del CTU, e come pure dal medesimo così ritenuto sul punto, "non è riconducibile alla clausola di limitazione del rimborso prevista al punto 2.1.5 delle condizioni di polizza" (v. pag. 3 e segg. della relazione del CTU), per cui, la somma di Euro. 4.000,00, a suo tempo versata quale rimborso dalla compagnia convenuta, va considerata quale acconto sul maggiore avere.

Conclusivamente, la domanda risulta fondata, per cui, l'attore ha diritto al rimborso della rimanente somma di Euro. 18.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento coperto da assicurazione fino al giorno del soddisfo.

Le spese del presente giudizio, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. n. 55 del 2014 , come da dispositivo che segue.

p.q.m.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cxxxx nei confronti di xxxx., in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e, per l'effetto,

b) condanna la convenuta UxxxA., in persona del legale rapp.te pxx al pagamento di Euro. 18.000,00 in favore dell'attore, per quanto in motivazione, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo effettivo;

c) condanna la convenuta UxxxxA., in persona del legale rapp.te p.-t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano nella misura complessiva di Euro. 3.835,00 per compenso tabellare ridotto ex D.M. n. 55 del 2014 , oltre Euro. 227,00 per spese esenti, Spese Generali, IVA e CPA, come per legge;

d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Cassino, il 17 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.